

Informativa per la clientela di studio

del 19/06/2013

***Ai gentili Clienti
Loro sedi***

OGGETTO: Eliminata la responsabilità per gli appalti di opere e servizi

Gentile Cliente,

*La presente per informarLa che il Governo Letta nel c.d. "Decreto del fare", al vaglio del Consiglio dei ministri per il varo definitivo, ha introdotto **molte semplificazioni nel settore degli appalti:***

- *è stata contemplata l'abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti;*
- *oltre all' eliminazione del 770 mensile, mai diventato effettivamente operativo;*
- *e ad alcune modifiche sul rilascio del Durc.*

Sarà nostra cura informarVi non appena tali modifiche verranno attuate.

La disciplina attualmente vigente

L'art. 13-ter del DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita" ha modificato la disciplina in materia di **responsabilità nell'ambito dei contratti di appalto e subappalto** sostituendo il comma 28 dell'art. 35, DL n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28- bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell'appaltatore, quella del committente e il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina.

La norma si applica ai contratti di appalto stipulati dal 12 agosto 2012.

Per non far scattare le diverse forme di responsabilità l'appaltatore/committente sono obbligati ad acquisire una documentazione, da cui emerga che il subappaltatore/appaltatore, alla data del pagamento del corrispettivo, abbia effettuato regolarmente i versamenti fiscali.

La citata riforma legislativa aveva sollevato numerosi dubbi applicativi, affrontati dall'Amministrazione Finanziaria con la **C.M. 40/E/2012** e, successivamente, con la **Circolare n.2/E del 03 marzo 2013**.

Nonostante i chiarimenti offerti dall'amministrazione finanziaria, la disciplina fiscale di responsabilità solidale negli appalti, ha fatto emergere **molte criticità applicative**.

L'Amministrazione Finanziaria aveva già cercato di semplificare gli adempimenti concedendo all'appaltatore e al subappaltatore la possibilità di fornire la prova di aver versato le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e l'Iva con un'autocertificazione o mediante l'asseverazione rilasciata da un professionista abilitato o dal responsabile del Caf.

Si era detto che, atteso che il settore degli appalti già da tempo risente degli **eccessivi carichi burocratici** riversati sugli operatori economici, le ulteriori misure introdotte dal Decreto Sviluppo, come la preventiva verifica degli adempimenti in materia di lavoro, ostacolavano ancor di più la conclusione dei contratti e implicavano una serie di responsa-

bilità, che sopravvivevano e sopravvivono tuttora dopo la conclusione della prestazione. A questo si è aggiunto **l'ulteriore aggravio della responsabilità fiscale** (Iva e ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti) a carico **dell'appaltatore e del committente**.

L'intervento del Governo Letta

Ora, dopo mesi di dibattiti e interpretazioni dottrinarie, ecco che viene prevista la soppressione dei commi da 28 a 28- *ter* dell'articolo 35 del D.L. n. 223/06.

In pratica l'appaltatore non risponderà più con il subappaltatore del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sull'Iva per le prestazioni collegate ai lavori.

Un taglio radicale alla base della norma: viene meno l'intera disciplina che prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e la responsabilità sanzionatoria del committente (da 5.000 a 200.000 euro) per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore o dall'appaltatore.

Va detto, tuttavia, che **la solidarietà tra committente e appaltatore** non sparisce, ma sopravvive per quanto riguarda retribuzioni e contributi previdenziali e assicurativi (per 2 anni), come stabilito dal D.Lgs. n. 276/2003.

Le modifiche al DURC

Il Durc valido per 180 giorni - Semplificazioni rilevanti anche per il Durc, il documento unico di regolarità contributiva. Viene, infatti, modificato il Codice degli appalti: le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori dovranno acquisire d'ufficio Durc in formato elettronico anche per gli eventuali subappaltatori, sia per l'accertamento delle clausole di esclusione, che ai fini del pagamento delle prestazioni.

Il documento unico di regolarità contributiva rilasciato per i tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avrà validità di 180 giorni (e non più di 3 mesi) dalla data di emissione.

Esiste un'unica eccezione: per il pagamento del saldo finale rimane in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo Durc, a prescindere da quando sia stato rilasciato il precedente.

Per tutti i **contratti pubblici di lavori**, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico, e una volta rilasciato, avrà efficacia per tutti gli appalti promossi da una determinata stazione appaltante.

La prassi che prevede, in caso di mancanza dei requisiti, l'obbligo per gli enti autorizzati al rilascio (Casse edili, Inps, Inail) di invitare mediante PEC o per il tramite della PEC del consulente del lavoro a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità trova concretezza nel nuovo testo normativo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

rag. Giovanni Di Filippo